

**GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI
SERVIZI DI POLIZIA LOCALE AFFERENTI AL
CORPO DI POLIZIA LOCALE BRIANZA EST**

**REGOLAMENTO DEL
CORPO DI POLIZIA LOCALE BRIANZA EST**

APPROVATO CON DELIBERE CONSIGLIARI

Comune di Bellusco n. 62 del 20/12/2024

INDICE

RIFERIMENTI NORMATIVI

PREMESSE

TITOLO I - ISTITUZIONE ED ORDINAMENTO DEL CORPO

Art. 1	ORDINAMENTO DEL CORPO
Art. 2	ISTITUZIONE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
Art. 3	COMPETENZA TERRITORIALE
Art. 4	FUNZIONI
Art. 5	ORGANI DI INDIRIZZO E CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO
Art. 6	ATTRIBUZIONI E FUNZIONI DELLA CONFERENZA DEI SINDACI
Art. 7	DOTAZIONE

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEL CORPO

Art. 8	FIGURE PROFESSIONALI E RAPPORTO GERARCHICO
Art. 9	GRADI, DISTINTIVI DI GRADO
Art. 10	RESPONSABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
Art. 11	ATTRIBUZIONI E DOVERI DEL COMANDANTE
Art. 12	NOMINA, ATTRIBUZIONI E DOVERI DEL VICE-COMANDANTE
Art. 13	ATTRIBUZIONI E COMPITI DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE
Art. 14	SEDE DEL CORPO
Art. 15	ORGANIZZAZIONE DEL CORPO
Art. 16	REPERIBILITA'
Art. 17	RESPONSABILITA' DI PROCEDIMENTO E DEGLI UFFICI

TITOLO III - ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 18	MODALITA' DI ACCESSO AL CORPO
Art. 19	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE

TITOLO IV - UNIFORME, STRUMENTI DI AUTOTUTELA, ARMA E DOTAZIONE

Art. 20	UNIFORMI E GRADI DI SERVIZIO
Art. 21	TESSERA DI RICONOSCIMENTO
Art. 22	VESTIARIO E ARMAMENTO
Art. 23	STRUMENTI DI AUTOTUTELA
Art. 24	MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE

TITOLO V – FINILITA' E SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Art. 25	FINALITA' DEI SERVIZI
Art. 26	TIPOLOGIA DEI SERVIZI
Art. 27	SERVIZI INTERNI
Art. 28	SERVIZI ESTERNI
Art. 29	SERVIZI CON USO DI VEICOLI ED ALTRI MEZZI
Art. 30	ORARI, TURNAZIONI ED ORDINE DI SERVIZIO
Art. 31	OBBLIGO DI PERMANENZA IN SERVIZIO
Art. 32	SERVIZI EFFETTUATI PER CONTO DI PRIVATI

TITOLO VI – NORME DI OMPORTAMENTO

Art. 33	NORME GENERALI DI COMPRTAMENTO
Art. 34	DOVERI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO
Art. 35	SEGRETO D'UFFICIO E RISERVATEZZA
Art. 36	CURA DELL'UNIFORME E DELLA PERSONA
Art. 37	RAPPORTI INTERNI AL CORPO
Art. 38	COMPORAMENTO IN PUBBLICO
Art. 39	FERIE
Art. 40	SALUTO

TITOLO VII – RICONOSCIMENTI, PROVVEDIMENTI E SANZIONI

Art. 41	NORME DISCIPLINARI
Art. 42	CASI DI ASSENZA IN SERVIZIO
Art. 43	ENCOMI ED ELOGI
Art. 44	VIOLAZIONI
Art. 45	DIFESA IN GIUDIZIO
Art. 46	RINVIO ALLA DISCIPLINA REGIONALE
Art. 47	ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

RICHIAMATI:

- CODICE EUROPEO DI ETICA PER LA POLIZIA – Raccomandazione (2001) 10 Adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 Settembre 2001;
- Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale (L. 7/3/1986, n. 65);
- Armamento dell'operatore di polizia municipale in qualità di agente di Pubblica Sicurezza (D. 4/3/1987, n. 145);
- Accesso della polizia municipale allo schedario dei veicoli rubati del dipartimento della pubblica sicurezza (D.P.R.22/6/2000, n. 225);
- Collegamento dei sistemi informativi della polizia municipale con lo schedario dei veicoli rubati (D. 29/5/2001);
- Patente di servizio per il personale con compiti di polizia stradale (D.11/8/2004, n. 246);
- Targhe dei veicoli della polizia locale (D.27/04/2006, n.209);
- Servizi di polizia locale regionale e politiche di sicurezza urbana (l.r. 6/2015);
- Regolamento regionale della Polizia Locale (r.r. 5/2019).

PREMESSA

Il presente regolamento viene redatto e adottato a seguito della convenzione dei Servizi di Polizia Locale da parte dei comuni afferenti al Corpo di Polizia Locale Brianza Est con il fine di adeguare e unificare i precedenti regolamenti di Polizia Locale alle esigenze del servizio in convenzione.

Ogni comune che entrerà a far parte della convenzione, successivamente ai comuni che hanno dato vita al Corpo di Polizia Locale Brianza est, con la sottoscrizione della convenzione dei Servizi di Polizia Locale accetta e si adegua automaticamente a quanto previsto dal presente regolamento.

TITOLO I - ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, le attività e le funzioni del Corpo di Polizia Locale denominato Corpo di Polizia Locale Brianza Est di cui fanno parte i comuni di Bellusco - Cavenago di Brianza - Mezzago.
2. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si osservano le norme di legge statali e regionali, gli accordi previsti nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e gli atti di contrattazione a livello locale, oltre alle disposizioni contenute nell'Atto di Convenzione, nei Regolamenti comunali degli uffici e dei servizi.

Articolo 2 - Istituzione del Corpo di Polizia Locale Brianza Est

1. Il Corpo di Polizia Locale è istituito in esecuzione della convenzione per l'espletamento dei servizi di Polizia Locale stipulata tra i Comuni afferenti al Corpo di Polizia Locale Brianza Est, sottoscritta dai rispettivi Sindaci, previo parere dei rispettivi consigli comunali per la gestione in forma associata dei Servizi di Polizia Locale.
2. I Servizi di Polizia Locale in forma associata vengono istituiti al fine di migliorarne l'efficacia, l'efficienza e la sicurezza urbana attraverso una gestione coordinata ed omogenea che garantisca un adeguato controllo del territorio e concorra alla salvaguardia dei diritti di sicurezza dei cittadini.
3. L'organizzazione ed il funzionamento del Corpo di Polizia Locale Brianza Est sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel presente regolamento e dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 3 - Competenza Territoriale

1. L'ambito territoriale ordinario delle attività di Polizia Locale del Corpo di Polizia Locale Brianza Est è quello dei territori dei Comuni che hanno sottoscritto e sottoscriveranno in futuro la convenzione di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

Articolo 4 - Funzioni

1. I Servizi di Polizia Locale dei comuni convenzionati sono affidati al Corpo di Polizia Locale Brianza Est istituito con la convenzione di cui al precedente art. 2 del presente regolamento.
2. Le funzioni ed i compiti d'istituto demandate dalle leggi e regolamenti ai servizi di Polizia Locale sono affidate al Corpo di Polizia Locale Brianza Est che provvede allo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dalle disposizioni vigenti e dalle direttive della Conferenza dei Sindaci, privilegiando la prevenzione e la partecipazione del cittadino.
3. Il personale del Corpo di Polizia Locale Brianza Est non può essere impiegato in compiti che non siano strettamente attinenti ai servizi d'istituto.

Articolo 5 - Organi di indirizzo e controllo politico-amministrativo

1. Il sistema direzionale del Corpo di Polizia Locale Brianza Est è composto dagli aventi titolo alla Conferenza dei Sindaci, organo collegiale composto dai Sindaci dei Comuni che hanno sottoscritto la convenzione di cui all'art. 2 del presente regolamento.
2. La Conferenza dei Sindaci, nell'ambito delle attribuzioni previste dalla legge, svolge funzioni di controllo e di verifica sull'attività gestionale del servizio associato, elabora le politiche di sicurezza, definisce gli obiettivi generali da raggiungersi attraverso le attività del Corpo di Polizia Locale Brianza Est;
3. Ciascun Sindaco esercita autonomamente le proprie funzioni nel caso in cui si tratti di fare eseguire ordini contingibili e urgenti (art. 54 comma 2 e 3 della Legge n° 267/2000) di cui in ogni caso informerà tempestivamente la Conferenza di cui al comma 1 del presente articolo;

4. Ogni struttura interna dei Comuni aderenti alla convenzione, curerà i rapporti direttamente con il Comandante del Corpo e non con i singoli addetti.

Articolo 6 - Attribuzioni e funzioni della Conferenza dei Sindaci

1. Ai fini organizzativi il coordinamento su tutto il territorio interessato dalla convenzione e la dipendenza funzionale del Corpo di Polizia Locale Brianza Est è attribuita alla Conferenza dei Sindaci.
2. La Conferenza dei Sindaci impartisce le direttive e vigila sul buon andamento ed imparzialità del Corpo di Polizia Locale Brianza Est nel rispetto delle norme e delle disposizioni di legge.
3. La Conferenza dei Sindaci vigila sull'espletamento dell'attività di polizia locale. In tale ambito darà indicazioni per attingere alle risorse economiche, organizzative e strumentali anche da Soggetti/Enti esterni all'organizzazione comunale tramite la realizzazione di progetti sicurezza o di altri accordi di collaborazione istituzionale.
4. Alla Conferenza dei Sindaci è demandato, oltre a tutto quanto richiamato nei precedenti commi, quanto previsto dalla Convenzione approvata dai rispettivi Consigli Comunali nel rispetto del presente regolamento e della normativa vigente.

Articolo 7 - Dotazione Organica

1. La dotazione organica del Corpo di Polizia Locale Brianza Est è la risultante della sommatoria delle dotazioni dei Servizi di Polizia Locale di ciascun Comune all'atto della stipula della convenzione.
2. Qualsiasi variazione della dotazione organica dei Servizi di Polizia Locale dei singoli comuni dovrà avere il preventivo assenso della Conferenza dei Sindaci.
3. Ciascun Comune per l'istituzione del Corpo di Polizia Locale mette a disposizione il personale attualmente in servizio.
4. Le piante organiche minime vengono stabilite secondo le normative vigenti, le esigenze territoriali ed economiche, la popolazione residente e quella fluttuante, dalla Conferenza dei Sindaci.
5. Il personale del Corpo di Polizia Locale conserva il proprio rapporto di lavoro con il Comune di appartenenza.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEL CORPO

Articolo 8 - Figure professionali e rapporto gerarchico

1. L'ordinamento del Corpo di Polizia Locale, ai sensi dell'art. 7 comma 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, si articola in:
 - a) Responsabile del Corpo (Comandante);
 - b) Addetti al coordinamento e controllo (Vice-comandante);
 - c) Operatori (Agenti di Polizia Locale).
2. Il profilo professionale del personale Addetto al coordinamento e controllo andrà individuato tra le professionalità indicate dall'art. 12 del presente Regolamento.
3. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire gli ordini di servizio e le disposizioni impartite dai superiori, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi, dei regolamenti e dei contratti vigenti in materia.
4. A prescindere dalla qualifica, funzione, grado, tutti gli operatori del Corpo di Polizia Locale sono tenuti a:
 1. garantire con il loro personale contribuito professionale la funzionalità e l'efficienza del servizio;
 2. concorrere con gli altri uffici amministrativi (nei limiti di rispettiva competenza) alla cura, promozione e tutela della comunità, del territorio e delle attività locali;
 3. collaborare con le altre forze di polizia (nazionali e locali) per il perseguimento dei rispettivi compiti di istituto.
5. L'ufficiale/agente che, a seguito dell'istituto della mobilità tra enti, viene assunto in forza nel Corpo di Polizia Locale mantiene l'anzianità di servizio maturata nel Corpo di provenienza. Per la formazione dell'anzianità di servizio vengono conteggiati i periodi di assunzione a tempo determinato svolti nella Polizia Locale.

6. Nel rispetto dell'ordine gerarchico, il più alto in grado nei servizi eseguiti riveste il ruolo di "capo pattuglia".....
7. Gli aventi titolo hanno l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio. I rapporti di subordinazione gerarchica sono improntati al massimo rispetto reciproco, cortesia e lealtà e devono mirare a conseguire la massima collaborazione per il conseguimento ottimale dei fini istituzionali.

Articolo 9 - Gradi, distintivi di grado

1. I gradi e i rispettivi distintivi vengono riconosciuti agli appartenenti del corpo secondo quanto previsto Regolamento Regionale n. 5 del 2019.
2. I distintivi di grado vengono consegnati agli aventi diritto con apposita cerimonia secondo le indicazioni della Conferenza dei Sindaci preferibilmente durante le celebrazioni del patrono San Sebastiano.

Articolo 10 - Responsabilità degli appartenenti del Corpo di Polizia Locale

1. Le direttive della Conferenza dei Sindaci e l'operato degli appartenenti al Copro di Polizia Locale Brienza Est dovrà rientrare in ogni caso in quanto previsto dalla Legge quadro della Polizia Municipale e dalle norme che regolano l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e l'esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.
2. Il personale del Corpo di Polizia Locale dipende operativamente dalla competente Autorità giudiziaria o di Pubblica sicurezza, nel rispetto di eventuali intese fra dette Autorità ed i Sindaci. Nell'espletamento delle funzioni istituzionali la Polizia Locale assicura il massimo interscambio di informazioni e di collaborazione con le altre Forze di Polizia dello Stato.

Articolo 11 - Attribuzioni e doveri del Comandante

1. Quale responsabile del Corpo di Polizia Locale, risponde dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Servizio e di quanto previsto dall'art. 45, comma 4, del d.lgs. 165/2001.
2. Ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e nei limiti delle funzioni di istituto, il Comandante svolge tutte le funzioni previste dall'articolo 107, commi 2 e 3, del medesimo Testo di Legge.
3. Il Comandante ha la responsabilità di:
 - a) gestire i rapporti con gli organi direzionali del Convenzione (Sindaci e Conferenza dei Sindaci), con le Autorità Amministrative, Giudiziarie e con le altre Forze di Polizia;
 - b) rappresentanza del Corpo di Polizia Locale;
 - c) realizzare i programmi di massima deliberati dalla Conferenza dei Sindaci e l'esecuzione delle direttive dei Sindaci;
 - d) tutti gli atti di gestione inerenti il Corpo di Polizia Locale, ivi compresi gli atti di gestione del personale;
 - e) esprime pareri e formulare proposte su progetti, programmi, interventi, atti e provvedimenti riguardanti la circolazione stradale ed eventuali altre attribuzioni dei comuni appartenenti alla convenzione;
 - f) segnalare alla Conferenza dei Sindaci fatti e situazioni allo scopo di migliorare la funzionalità e l'efficienza dei servizi;
 - g) provvedere a quanto altro demandato, secondo i compiti istituzionali, dalle normative vigenti;
 - h) salvo diversa indicazione, partecipa alla Conferenza dei Sindaci, pur non avendo facoltà di voto. Il Comandante può, per straordinarie e motivate esigenze, chiedere che la Conferenza dei Sindaci si riunisca previa puntuale indicazione dell'ordine del giorno;
 - i) organizzare l'orario di servizio, attuando la migliore flessibilità possibile nell' articolazione dello stesso;

- j) al Comandante sarà attribuito l'incarico di Elevata Qualificazione come previsto dall'art. 16 del CCNL Comparti funzioni Locali 2019-2021 e ogni altro emolumento previsto dal contratto stesso;

Articolo 12 - Nomina, Attribuzioni e doveri del Vice-Comandante

1. Il Vice-comandante, se ritenuto opportuno dalla Conferenza dei Sindaci, viene individuato dal Comandante fra gli appartenenti del Corpo di Polizia Locale tenendo conto che tale figura dovrà rispondere in via principale ai seguenti requisiti:
 - a) 10 anni di anzianità di servizio presso il settore di Polizia Locale;
 - b) titolo di studio pari a quello necessario per l'accesso alle categorie EQ così come determinate dal CCNL;
 - c) per riconosciute capacità professionali.
2. Il Comandante propone la figura individuata secondo i criteri di cui al comma 1 del presente articolo alla Conferenza dei Sindaci che approva la proposta con maggioranza semplice, in caso di parità viene accettata la proposta del Comandante.
3. Il Vice-Comandante, oltre ad espletare le funzioni proprie nella categoria di appartenenza, segue e rispetta le indicazioni del Comandante per quanto concerne la direzione tecnica, amministrativa e disciplinare del Corpo di Polizia Locale. Collabora con il Comandante nell'attività di coordinamento e nella verifica dei servizi e programmi stabiliti per i diversi tipi di specializzazione, di intervento e di vigilanza. Sottopone al Comandante proposte e provvedimenti tesi all'ottimizzazione dei servizi in rapporto alle varie esigenze che si evidenziano. Coordina e coadiuva i subalterni per l'efficienza e l'efficacia del Corpo di Polizia.
4. Al Vice-Comandante sarà erogata una indennità di funzione per compensare l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito, come previsto dall'art. 97 del CCNL Comparti funzioni Locali 2019-2021.

Articolo 13 - Attribuzioni e compiti degli Agenti di Polizia Locale

1. Gli Agenti di Polizia Locale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto nel rispetto della funzione propria definita per singoli profili professionali. Essi prestano il loro lavoro come appiedati o a bordo di veicoli utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per l'esecuzione degli interventi. Gli Agenti in servizio oltre a rispettare i doveri del pubblico dipendente, i doveri attribuiti quali operatori di Polizia Locale, quanto previsto quali Agenti di Polizia Giudiziaria e Agenti Ausiliari di Pubblica Sicurezza devono:
 - a) vigilare sul buon funzionamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze dei comuni dove operano e sulle aree decentrate del territorio;
 - b) esercitare una vigilanza continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge, dei regolamenti e delle ordinanze sindacali e dirigenziali;
 - c) accertare e contestare gli illeciti rilevati nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti, facendo riferimento alle norme violate nel rispetto delle regole di cortesia nei confronti dell'utente;
 - d) prestare soccorso ed assistenza ai cittadini accorrendo prontamente ovunque si renda necessario;
 - e) assumere un comportamento nei riguardi dell'utenza e dei colleghi conforme al codice deontologico professionale.
2. Durante lo svolgimento del servizio, l'Operatore con più anzianità di servizio risponde quale responsabile delle attività della Pattuglia e nel caso di indisponibilità del Vice Comandante e del Comandante assume la qualità di Capo Turno rispondendo direttamente al Comandante e in sua assenza al Vice Comandante.
3. Gli Agenti di ogni ordine e grado, dietro direttiva del Comandante o in sua assenza del Vice Comandante, durante le manifestazioni pubbliche, possono essere comandati ad eseguire la scorta ai gonfaloni dei Comuni in convenzione e ai servizi di rappresentanza.

Articolo 14 - Sede del Corpo di Polizia Locale Brianza Est

1. La sede del Corpo di Polizia Locale Brianza Est è individuata nel Comune di Bellusco, una sala operativa unificata.
2. Lo svolgimento del servizio deve essere articolato in modo tale da assicurare la massima funzionalità rispetto alle diverse esigenze operative, nell'ambito della vigente disciplina legislativa e contrattuale.

3. L'ambito di servizio del personale è il territorio di tutti i comuni aderenti alla convenzione.
4. Al fine di assicurare un'adeguata attività di vigilanza e controllo del territorio, il Comandante può definire, sulla base delle esigenze di servizio, un'articolazione in zone operative.
5. Il Corpo di Polizia Locale può essere articolato in distaccamenti operativi territoriali, definiti con regolamento di organizzazione, in funzione di criteri socio-economici, demografici ed orografici.

Articolo 15 – Organizzazione del Corpo di Polizia Locale Brianza Est

1. Per l'espletamento dei compiti di istituto il Corpo di Polizia Locale è organizzato, secondo criteri di funzionalità, economicità ed efficienza, avuto riguardo ai flussi della popolazione ed alle caratteristiche del territorio.
2. Il Comandante dispone l'assegnazione degli incarichi tenendo conto dei criteri di capacità e preparazione professionale, titolo di studio e delle attitudini personali. All'interno del Corpo è fatto comunque salvo il principio della piena mobilità, flessibilità e interscambiabilità delle funzioni.

Art. 16 - Reperibilità

1. L'obbligo del rispetto delle norme di reperibilità, qualora istituita previa parere positivo della Conferenza dei Sindaci, è limitato ai soli dipendenti comandati e per i periodi fissati.

Art. 17 - Responsabilità di procedimento e degli uffici

1. Ai sensi dell'articolo 5 comma 2° della Legge 7 agosto 1990 n.241, e fatte salve le attribuzioni previste dalla legislazione vigente in capo ad ogni singolo operatore di Polizia Locale, il Comandante del Corpo è da considerarsi responsabile per tutti i procedimenti di competenza della Polizia Locale nel territorio dei Comuni associati.
2. Ai sensi dell'articolo 5 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il Comandante, in qualità di Responsabile del Corpo, può delegare ad altro personale le responsabilità procedurali. Il provvedimento deve contenere la descrizione puntuale del procedimento individuato ovvero della categoria di procedimenti oggetto della delega, nonché l'attribuzione di responsabilità. L'atto di delega può contenere direttive e orientamenti vincolanti, la cui inosservanza costituisce motivo di revoca del provvedimento. Il giudizio sull'eventuale inottemperanza a direttive ed orientamenti contenuti nell'atto di delega è di competenza esclusiva del Comandante.

TITOLO III – ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 18 - Modalità di accesso al Corpo di Polizia Locale

1. Fermo restando quanto già disposto nell'art. 7 del presente Regolamento, per l'accesso al Corpo di Polizia Locale è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
2. I titoli di studio per l'accesso alle posizioni organiche del Corpo sono conformi a quelli stabiliti negli accordi nazionali di lavoro per le corrispondenti qualifiche funzionali, fatte salve eventuali deroghe.

Art. 19 - Aggiornamento e formazione del personale di Polizia Locale

1. L'Amministrazione d'appartenenza promuove la partecipazione del personale a corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento, idonei a garantire la professionalità degli operatori attraverso la conoscenza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che disciplinano il settore.
2. Il Comandante organizza corsi di formazione privilegiando argomenti di attualità legislativa e le direttive operative.
3. Il personale neo-assunto dovrà frequentare i corsi di qualificazione e formazione obbligatoria istituiti dalla Regione Lombardia.

4. In relazione a quanto stabilito dalla normativa nazionale in materia di porto d'arma, gli operatori di Polizia Locale partecipano a periodici corsi di formazione ed addestramento all'uso dell'arma.

TITOLO IV – UNIFORME, STRUMENTI DI AUTOTUTELA, ARMA E DOTAZIONE

Art. 20 - Uniforme e gradi di servizio

1. L'uniforme ed i distintivi, tra cui anche i gradi inerenti alle qualifiche funzionali attribuiti a ciascun addetto della Polizia Locale in relazione alle funzioni svolte, sono conformi ai modelli ed alle prescrizioni risultanti dalle direttive emanate dalla Regione Lombardia.
2. Gli appartenenti al Corpo prestano servizio in uniforme, salvo che eccezionalmente per motivate esigenze di servizio non venga disposto altrimenti dal Comandante.
3. Tale obbligo non è contemplato per il Comandante del Corpo.

Articolo 21 - Tessera di riconoscimento

1. Al personale del Corpo di Polizia Locale Brianza Est è rilasciata una tessera di riconoscimento, conforme al modello predisposto dalla legge regionale vigente.
2. La tessera durante il servizio deve essere portata sempre al seguito, sia in uniforme, sia in abito civile.
3. La tessera è ritirata in caso di sospensione o cessazione dal servizio.
4. Il personale deve conservare con cura il documento e denunciare immediatamente al Corpo l'eventuale smarrimento.

Art. 22 - Vestiario e armamento

1. Al personale addetto alla Polizia Locale verrà fornita la divisa come da Regolamento Regionale n. 5 del 2019, i relativi accessori e gli strumenti di autotutela. Le divise verranno approvvigionate secondo specifico regolamento interno del Corpo approvato dalla Conferenza dei Sindaci.
2. Gli addetti alla Polizia Locale, in possesso della qualifica di Agente di P.S., prestano servizio muniti dell'arma d'ordinanza assegnata individualmente ed in via continuativa con provvedimento sindacale.
3. L'arma viene ritirata e custodita presso l'armeria del Corpo qualora intervengano:
 1. la revoca o la sospensione della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza;
 2. la perdita dei requisiti psicofisici minimi;
 3. la cessazione o la sospensione dal servizio;
 4. in ogni altro caso l'autorità di Pubblica Sicurezza ne faccia richiesta.
4. Il Comandante dispone il ritiro ed il versamento cautelare dell'arma d'ordinanza quando siano accaduti fatti, comportamenti o siano in atto situazioni tali da ritenere che vi sia ragionevole dubbio circa l'assenza o la compromissione dei requisiti prescritti per la detenzione dell'arma, a tutela della sicurezza delle altre persone e/o dell'addetto stesso;
5. Il Comandante dispone consegne specifiche per il porto dell'arma nel rispetto della normativa vigente.
6. Agli operatori appartenenti al Corpo di Polizia Locale Brianza Est, al termine del servizio o quando non è necessario che venga portata al seguito, viene garantita la possibilità di conservare l'arma in idonee attrezzature a loro disposizione all'interno del Comando.
7. Agli operatori a cui è assegnata l'arma in via continuativa viene garantita, a mezzo di idonea struttura, la possibilità di verifica arma scarica presso l'armeria del Comando.

Art. 23 - Strumenti di autotutela

1. Il personale del Corpo di Polizia Locale può essere dotato, in accordo con la Conferenza dei Sindaci, degli strumenti di autotutela dell'incolumità personale previsti e consentiti dalla normativa, incluso bastoni estensibili (distanziatori), giubbotti antiproiettile, bomboletta di spray irritante al peperoncino.
2. Il Comandante, il Vice-comandante, il Capo Turno o in assenza il singolo operatore, in base al servizio da svolgere, decide sull'utilizzo dei predetti dispositivi avendo riguardo della tutela del personale.
3. Il Comandante per particolari servizi o esigenze di servizio, salvo parere della Conferenza dei Sindaci, può provvedere all'acquisto e disporre l'utilizzo degli ulteriori strumenti di autotutela, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 24 - Mezzi ed apparecchiature in dotazione

1. Le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione al Corpo di polizia locale sono conformi alla legge e alle disposizioni Regionali vigenti.
2. Gli strumenti e le apparecchiature tecniche vengono date in dotazione ai singoli individui che hanno la responsabilità di usarli correttamente e conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione o riparazione.

TITOLO V – FINALITA' E SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Art. 25 - Finalità dei servizi

1. Il Corpo di Polizia Locale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto di cui all'art. 4 del presente regolamento al fine di perseguire, nelle materie di competenza, gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Corpo, ad un regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina ed alla salvaguardia della sicurezza stradale ed urbana.
2. Ferma restando l'importanza e l'indispensabilità di tutte le attività non strettamente operative, il presidio del territorio deve costituire l'essenza e la finalità principale di tutti i servizi del Corpo.

Art. 26 - Tipologia dei servizi

1. Per il perseguimento delle finalità del precedente art. 4 del presente regolamento sono istituiti servizi appiedati, con moto e automuniti.
2. L'assegnazione del personale ai diversi servizi avviene con disposizione del Comandante, del Vice Comandante o all'occorrenza dal Capo Turno.

Art. 27 - Servizi interni

1. I servizi interni attengono ai compiti di istituto o a compiti gestionali amministrativi. Per questi ultimi, ove necessario può essere impiegato anche personale non appartenente al Corpo di Polizia Locale.
2. Il Comandante, stabilisce quali operatori debbano essere destinati al servizio interno, attribuendone specifici compiti e mansioni.
3. Il personale individuato ai sensi del comma 2 può essere impiegato in servizi esterni su disposizione del responsabile di turno laddove si verificano necessità di ausilio al personale esterno. Il personale individuato ai sensi del comma 2 può altresì essere impiegato nel servizio esterno su disposizione del Comandante.

Art. 28 - Servizi esterni

1. Il personale in servizio dovrà far uso dei dispositivi di protezione individuali di cui è dotato.
2. Il personale in servizio esterno dovrà sempre essere collegato con il Comando e con gli altri operatori in turno mediante l'uso di apparati radio/trasmittenti e all'occorrenza con apparecchi telefonici cellulari.

Art. 29 - Servizi con uso di veicoli ed altri mezzi

1. I servizi con uso di veicoli o altri mezzi consistono principalmente nel pattugliamento del territorio e nel pronto intervento. Tutti gli addetti al servizio, purché muniti del titolo abilitativo previsto dalla vigente normativa, possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili per l'espletamento dei compiti d'istituto.
2. Coloro che utilizzano un veicolo del Corpo, devono condurlo con perizia ed accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Art. 30 - Orari, Turnazioni ed Ordine di servizio

1. Il Comandante, quale responsabile del Corpo di Polizia Locale, dispone in merito a:
 - a) Turnazione ed orario di servizio, di norma sulla base di un prospetto mensile, modificabile dallo stesso, sulla base di specifiche esigenze.
 - b) Ordine di servizio settimanale o giornaliero, secondo le modalità che ritiene più consone ed opportune.
2. Il personale del Corpo ha l'obbligo di prendere visione e conoscenza di quanto stabilito nelle disposizioni indicate negli atti di cui alle lett. a) e b) del comma 1. Hanno altresì l'obbligo di rispettare ed eseguire le istruzioni e le disposizioni ivi impartite.
3. Al termine del turno di servizio il Capo Turno deve:
 - a) redige rapporto di servizio su apposito modulo;
 - b) verifica che le attrezzature siano riposte correttamente, che i veicoli siano adeguatamente ricoverati, che il comando sia adeguatamente chiuso e siano attivati i sistemi di allarme e anti intrusione.

Art. 31 - Obbligo di permanenza in servizio

1. Quando ricorra una necessità imprevedibile, contingibile e urgente, il personale della Polizia Locale deve continuare a svolgere il servizio anche oltre l'orario stabilito e fino al cessare delle esigenze.
2. La permanenza in servizio oltre l'orario ordinario di lavoro è limitata al tempo strettamente necessario per rimediare all'evento contingibile e/o urgente; chi la dispone deve adoperarsi, per quanto possibile, a ricercare soluzioni alternative.

Art. 32 - Servizi effettuati per conto di privati

1. Acquisito il parere della Conferenza dei Sindaci, previa specifica determinazione dell'Amministrazione, potranno essere svolti servizi anche presso privati o Enti richiedenti.
2. Tali servizi possono riguardare soltanto compiti derivanti dalle funzioni d'istituto del Corpo e deve esser impiegato esclusivamente personale volontario;
3. I servizi di cui al comma 1 verranno autorizzati, sentito il parere del Comandante e qualora non venga pregiudicata la funzionalità e l'efficienza del servizio;
4. La Giunta Comunale delibera la tipologia dei servizi resi a privati o ad altri enti pubblici che dovranno essere assoggettati a pagamento, determinandone le relative tariffe, nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti.

TITOLO VI – NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 33 - Norme generali di comportamento

1. Gli appartenenti al Corpo osservano le disposizioni di legge, di regolamento e dei contratti collettivi di lavoro che interessano il personale dell'ente.
2. Agli appartenenti al Corpo è fatto divieto di assumere, anche fuori servizio, comportamenti od atteggiamenti che arrechino pregiudizio al decoro del Corpo od all'interesse delle amministrazioni.
3. Durante le operazioni di servizio, l'appartenente al Corpo deve mantenere un contegno corretto ed irreprensibile, operando con senso di responsabilità in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.

Art. 34 - Doveri degli appartenenti al Corpo

1. Il personale del Corpo ha l'obbligo di osservare prontamente tutte le disposizioni del presente Regolamento e dal Comandante e dai superiori del Corpo.
2. Ferme restando le disposizioni di legge e regolamenti in materia di responsabilità penale e di procedimento disciplinare e quanto stabilito dal successivo Titolo VII, la violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo ed in quello precedente possono comportare l'irrogazione di una sanzione disciplinare secondo quanto previsto dal codice di comportamento dell'Amministrazione di appartenenza.

Art. 35 - Segreto d'ufficio e riservatezza

1. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non possono fornire a chi non ne abbia diritto, anche se si tratti di atti non segreti, notizie relative al servizio di istituto o a provvedimenti o operazioni di qualsiasi natura che ne siano venuti a conoscenza per ragioni d'ufficio.
2. La divulgazione di notizie di interesse generale concernenti le attività d'Ufficio, che non siano soggette a segreto, potrà essere attuata dal Comandante o personale autorizzato, adottando le opportune cautele per proteggere le persone dalla curiosità del pubblico e da ogni eccesso di pubblicità.

Art. 36 - Cura dell'uniforme e della persona

1. L'appartenente alla Polizia Locale deve indossare l'uniforme con cura e decoro.
2. Deve avere cura della sua persona, evitando di incidere negativamente sul prestigio dell'Amministrazione rappresentata.
3. L'aspetto dell'operatore di Polizia Locale deve essere decoroso, come richiede la dignità della professione svolta e deve essere comunque tale da consentire il corretto uso dei capi di equipaggiamento previsti.
4. È fatto divieto agli appartenenti al Corpo di apportare modifiche o visibili aggiunte all'uniforme assegnata.
5. Il più anziano di grado in servizio da ordini riguardo alla divisa da indossare durante il turno. Fatte salve diverse indicazioni del Comandante o del Vice Comandante, o per particolari motivi di servizio la foggia della divisa dovrà essere uguale per tutti gli operatori in turno compreso il personale che opererà all'interno del Comando. Per la scelta della divisa si dovrà tener conto del servizio da svolgere e delle condizioni ambientali.
6. Gli operatori di Polizia Locale assegnati al Corpo di Polizia Brianza Est avranno a disposizione un armadio idoneo dove contenere le divise all'occorrenza estive e invernali oltre agli accessori utili al servizio. Gli strumenti di autotutela così come le armi a fine turno dovranno essere risposti nell'armeria del Comando.
7. Nel caso di capelli lunghi a tal punto da poter coprire il viso o lunghi oltre il limite superiore delle spalle, è obbligatorio tenerli adeguatamente legati dietro la testa. I capelli non dovranno comunque coprire il volto.
8. È vietato esibire tatuaggi sul viso e tatuaggi di grandi dimensioni sulle mani, è vietato altresì avere a vista tatuaggi o simboli con chiari riferimenti a movimenti e/o partiti politici.
9. durante il servizio è vietato indossare bigiotteria o gioielli come anelli, bracciali, orecchini e orologi di grandi dimensioni che possono intralciare l'attività di servizio e causare danni anche alla propria persona. È sempre vietato indossare a vista collane di qualsiasi materiale e orecchini di grandi dimensioni e/o a pendolo. È sempre consigliato non indossare anelli.
Il Comandante del Corpo, in relazione al servizio svolto, può ordinare di non indossare anelli, collane, bracciali, orecchini e orologi sebbene di piccole dimensioni.
10. Durante il servizio è vietato l'utilizzo di piercing sul viso e in qualunque altro posto del corpo se non occultati dalla divisa.

Art. 37 - Rapporti interni al Corpo

1. I rapporti gerarchici e funzionali tra gli appartenenti al Corpo vanno improntati reciprocamente al rispetto e cortesia, allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.
2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti reciprocamente a osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo l'autorità ed il prestigio di essi.

Art. 38 - Comportamento in pubblico

1. Durante il servizio, l'appartenente al Corpo deve mantenere un comportamento corretto ed irreprensibile, operando con responsabilità, in modo da riscuotere la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.
2. L'appartenente al Corpo, quando richiesto deve fornire elementi atti ad identificarlo. Quando opera in abiti civili, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.
3. l'appartenente al corpo in luogo aperto deve sempre indossare il previsto copricapo.

Art. 39 – Ferie

1. Il Comandante programma la fruizione delle ferie in modo da contemperare l'esigenza del servizio con quello del personale, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti.

Art. 40 - Saluto

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale in uniforme di servizio devono il saluto ai superiori, alle autorità civili e militari, alla bandiera, al gonfalone dei comuni facenti parte del Servizio Associato ed in ogni circostanza di luogo e di tempo nei rapporti con l'utenza.
2. Il subalterno deve anticipare il saluto al superiore gerarchico.
3. Si ha dispensa del saluto nei seguenti casi:
 - a) durante l'espletamento della regolazione manuale del traffico;
 - b) per coloro che si trovano a bordo di veicoli;
 - c) per il personale inquadrato in drappello di scorta al Gonfalone o alla bandiera nazionale.

TITOLO VII – RICONOSCIMENTI, PROVVEDIMENTI E SANZIONI

Art. 41 - Norme disciplinari

1. La violazione delle norme del presente regolamento comporta responsabilità disciplinare. La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale è regolata dalle leggi vigenti in materia e dalla normativa prevista dal Regolamento per il Personale del Comune di appartenenza.
2. In particolare, agli appartenenti al Corpo è vietato:
 - a) accettare, promettere, indurre a ricevere alcun compenso che sotto qualsiasi forma venga offerto loro o ad altri appartenenti al Corpo da chiunque per l'esecuzione di atti di servizio;
 - b) di esercitare, anche per interposta persona, qualunque impiego, commercio o prestazione che possa collidere anche moralmente con i doveri del loro ufficio o che in qualunque modo li possa distrarre dal regolare adempimento delle loro mansioni.
3. Ferme restando le responsabilità penali, la violazione delle suesposte disposizioni può comportare l'irrogazione di una sanzione disciplinare.

Art. 42 - Casi di assenza in servizio

1. L'obbligo di comunicazione delle assenze di cui alle disposizioni vigenti per il personale dipendente del Corpo di Polizia Locale Brianza Est viene adempiuto mediante avviso verbale al Comando. Tale avviso deve pervenire, anche per giustificato ritardo, possibilmente anche mediante comunicazione telefonica, prima dell'ora di inizio del servizio, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.

Articolo 43 - Encomi ed elogi

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale Brianza Est che si siano distinti per atti eccezionali di merito e di coraggio, possono essere premiati, in relazione all'importanza dell'attività svolta e degli atti compiuti come segue:
 - a) compiacimento e nota di merito del Comandante;
 - b) elogio scritto del Comandante;
 - c) encomio semplice del Sindaco del Comune di appartenenza o di altro Comune associato in cui l'operatore ha prestato l'opera meritevole. È conferito come riconoscimento di applicazione e impegno professionale oltre il doveroso espletamento dei compiti istituzionali, al personale che

- abbia dimostrato attaccamento al servizio, spirito d'iniziativa, capacità professionale e abbia conseguito apprezzabili risultati nell'espletamento dei compiti d'istituto;
- d) encomio solenne deliberato dalla Giunta del Comune di appartenenza o di altro Comune associato in cui l'operatore abbia prestato l'opera meritevole. È conferito al personale che abbia dimostrato di possedere, in relazione alla qualifica ricoperta, spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.
 - e) Proposta di ricompensa al valore civile, da rilasciarsi da parte della Prefettura di competenza per atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo.
2. La proposta per il conferimento delle ricompense di cui ai punti da "c" ad "e" del precedente comma è formulata dal Comandante al Sindaco del Comune interessato in sede di conferenza dei Sindaci e deve contenere una relazione descrittiva dell'avvenimento corredata da tutti i documenti necessari per una esatta valutazione del merito. La proposta deve essere formulata entro trenta giorni dalla conclusione dell'attività o del fatto cui è riferita.
 3. La concessione delle ricompense è annotata sullo stato di servizio del personale interessato.

Art. 44 - Violazioni

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, salvo non costituiscano violazioni penali, sono considerate mancanze disciplinari e come tali perseguite ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali e regolamentari dei comuni di appartenenza. Di dette violazioni il Comandante informa, oltre all'ufficio displicare del comune di appartenenza dell'operatore, anche la Conferenza dei Sindaci.

Art. 45 - Difesa in giudizio

1. Gli appartenenti al Corpo Polizia Locale sottoposti a procedimento giudiziario per causa penale o civile, per atti legittimamente compiuti nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, sono difesi con spesa a carico dell'Amministrazione Comunale di appartenenza.
2. In ogni caso la scelta del difensore da parte dell'Amministrazione Comunale è condizionata al consenso dell'interessato

Art. 46 – Rinvio alla disciplina regionale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni contenute negli specifici regolamenti regionali;
2. Il presente regolamento, è da ritenersi automaticamente adeguato nel caso di modifica della normativa regionale in relazione a:
 - a) I criteri organizzativi generali per lo svolgimento del servizio di polizia locale;
 - b) I colori, i contrassegni dei veicoli e mezzi di trasporto della polizia locale;
 - c) Le dotazioni tecniche e strumentali dei veicoli della polizia locale;
 - d) Le caratteristiche di ciascun capo delle divise della polizia locale, le loro modalità d'uso e gli elementi identificativi;
 - e) I modelli cui si conformano i distintivi da apporre sulle uniformi degli operatori di Polizia locale;
 - f) I simboli distintivi di grado per la polizia locale;
 - g) Modalità di collaborazione tra polizia locale e associazioni di volontariato/associazionismo;
 - h) Modalità di collaborazione tra polizia locale e soggetti di vigilanza privata

Art. 47 – Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento diventa esecutivo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio dei rispettivi Comuni associati.
2. Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono ogni norma di regolamento comunale in contrasto con esse.